



# Provincia di Chieti

## Settore 5

Edilizia Scolastica e Provinciale, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Servizio Sismico Territoriale

### SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCIALE

# PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE  
"A.C. De Meis " di Chieti 1° LOTTO  
Lavori di adeguamento sismico edificio esistente e messa in sicurezza area

**ELABORATO:** CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**IL DIRIGENTE E  
RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO:**

Dott. Ing. Carlo CRISTINI \_\_\_\_\_

**PROGETTISTA E D.L.:**

Dott. Ing. Roberto MAMMARELLA \_\_\_\_\_

**ELABORATO:**

**A.7.8**

VISTI

CHIETI LI \_\_\_\_\_

# COMUNE DI CHIETI

## PROVINCIA DI CHIETI

*OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE  
BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI.  
-1° LOTTO*

*COMMITTENTE:AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI*

### Capitolato Speciale di Appalto

Parte prima

NORME GENERALI

Il Responsabile del Procedimento  
Ing Carlo Cristini

-----

Il Progettista  
ing Roberto Mammarella

-----

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 1 di 34
------------------------	---	------------	----------------

## INDICE

### Capo Primo - NORME GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 -	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 -	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO .....	3
ART. 3 -	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI .....	5
ART. 4 -	DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE .....	6

### Capo Secondo - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 5 -	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE.....	7
ART. 6 -	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA.....	7
ART. 7 -	ESCLUSIONE DALLA GARA.....	7
ART. 8 -	CAUZIONE PROVVISORIA.....	7
ART. 9 -	CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
ART. 10 -	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E R.C.V.T.....	9
ART. 11 -	ULTERIORI GARANZIE.....	10
ART. 12 -	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 13 -	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	10
ART. 14 -	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .	10
ART. 15 -	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	11
ART. 16 -	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	11
ART. 17 -	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE	12
ART. 18 -	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	12

### Capo Terzo - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 19 -	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	13
ART. 20 -	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	14
ART. 21 -	SOSPENSIONI E PROROGHE .....	14
ART. 22 -	PENALI IN CASO DI RITARDO .....	15
ART. 23 -	ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE – PREMIO DI ACCELERAZIONE .....	15
ART. 24 -	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA.....	16
ART. 25 -	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	16
ART. 26 -	LAVORO NOTTURNO E FESTIVO .....	17
ART. 27 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE .....	17

### Capo Quarto - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 28 -	NORME GENERALI SUI COMPENSI.....	18
ART. 29 -	INVARIABILITÀ DEL PREZZO .....	19
ART. 30 -	LAVORI IN ECONOMIA.....	19
ART. 31 -	NUOVI PREZZI.....	20
ART. 32 -	PAGAMENTI IN ACCONTO.....	20
ART. 33 -	PAGAMENTI A SALDO .....	23
ART. 34 -	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	23

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 2 di 34
------------------------	---	------------	----------------

ART. 35 -	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....	23
ART. 36 -	REVISIONE PREZZI.....	24
ART. 37 -	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	24
ART. 38 -	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	24

#### Capo Quinto - COLLAUDO DELLE OPERE

ART. 39 -	COLLAUDI.....	28
ART. 40 -	MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO .....	29
ART. 41 -	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI C.C.N.L. ....	31
ART. 42 -	PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI .....	31
ART. 43 -	DIREZIONE DEI LAVORI.....	32
ART. 44 -	NORME GENERALI PER L'ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI ...	32
ART. 45 -	NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI .....	32
ART. 46 -	DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	33
ART. 47 -	MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI	34
ART. 48 -	PIANI DI SICUREZZA.....	34
ART. 49 -	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	35
ART. 50 -	PREZZI DI ELENCO .....	35
ART. 51 -	LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI .....	35
ART. 52 -	VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE OPERE .....	36
ART. 53 -	RIPRISTINO DEI LUOGHI ALLA DATA DI ULTIMAZIONE .....	36
ART. 54 -	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
ART. 55 -	RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA .....	36
ART. 56 -	SPESE DI CONTRATTO .....	37

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 3 di 34
------------------------	---	------------	----------------

## Capo Primo - NORME GENERALI DELL'APPALTO

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni e le forniture necessarie per la realizzazione delle seguenti opere :

#### **Ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca "A.C.De Meis "di Chieti -1° Lotto**

2. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature, eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le relative specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
3. L'appalto, a termini dell'Art. 53 comma 4, del D.Lgs. 124/2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi chiamato "Codice", viene effettuato a corpo, nelle proporzioni e nelle classi di opere specificate nell'articolo seguente.
4. L'Impresa avendo esaminato in tutti i dettagli il progetto esecutivo oggetto dell'appalto, nel formulare l'offerta conferma e dà atto che il progetto stesso ha valore di progetto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che pertanto è sufficiente e completo di tutti gli elementi ai fini della formulazione dell'offerta e della definizione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere), ritenendo che la "cantierizzazione" costituisce la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l'esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'esecutore.
5. L'imprenditore dà atto che le opere di cui al presente progetto possono essere eseguite al prezzo offerto in ribasso rispetto al costo previsto e che tale prezzo, opportunamente valutato per la realizzazione delle opere e per gli oneri della sicurezza, remunera qualunque onere e magistero occorrente per la realizzazione dei lavori. L'imprenditore, inoltre, dà atto che le opere di cui al presente progetto possono essere realizzate nei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le specifiche tecniche previste nel progetto esecutivo.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e del buon costruire; inoltre l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### Art. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo complessivo dei lavori a corpo, così come di seguito indicati e compresi nell'appalto, ammonta a<sup>1</sup>:
  - a) Per lavori € 432 422,29 (diconsi-Euro quattrocentotrentaduequattrocentoventidue virgola venticinque)
  - b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 31401,68 ( trentunomilaquattrocentounovirgolasessantotto )

<sup>1</sup> A cura del progettista

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 4 di 34
---------------------	---	----------------

Costi della manodopera non soggetti a ribasso € 193 218,36 (diconsi Euro centonovantatreduecentodiciotto virgola trentasei).

- c) Il tutto per un TOTALE di ..... € 657 042,33 (diconsi Euro seicentocinquanta Settemilazeroquarantadue virgola trentatre).così come riportato nel Quadro Economico di progetto.
2. Si riportano di seguito l'importo delle singole categorie di lavoro con il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera<sup>2</sup>:

Descrizione delle categorie di lavorazione		Importo delle singole categorie	Incidenza % manodopera (Art. 33 DPR 207/2010)
1	OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	€ 657 042,33	29,407 %
2			
3			
Importo totale delle lavorazioni		€ 657 042,33	29,407 %

3. Suddivisione in lavorazioni omogenee con gli importi e le aliquote percentuali riferite all'ammontare complessivo dell'intervento:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	Incid %
		TOTALE	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	LAVORI A CORPO	euro 432'422,29	100,000
M:001	Fabbricato in C.A. e sistemazione area	euro 354'628,92	82,010
M:001.001	Opere Provvisoriale	euro -377,97	-0,087
M:001.003	Scavi e Reinterri	euro 2'156,54	0,499
M:001.004	Pali e Micropali	euro 107'114,43	24,771
M:001.006	Strutture in C.A.	euro 140'566,41	32,507
M:001.007	Vespai, Massetti e Riempimenti	euro 41'154,66	9,517
M:001.008	Murature	euro 6'096,22	1,410
M:001.009	Isolamenti e Impermeabilizzazioni	euro 17'570,63	4,063

<sup>2</sup> A cura del progettista

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 5 di 34
------------------------	--	----------------

M:001.010	Pavimentazioni e Rivestimenti	euro 24'637,82	5,698
M:001.011	Intonaci e Pitturazioni	euro 6'265,14	1,449
M:001.012	Infissi	euro 4'238,96	0,980
M:001.013	Impianti	euro 872,01	0,202
M:001.014	Opere in Ferro e Lattomeria	euro 1'011,21	0,234
M:001.015	Chiusura Temporanea Vano Scala e Ferri di Ripresa Pilastri	euro 3'322,86	0,768
M:002	Fabbricato in Muratura esistente -vulnerabilita' sismica	euro 77'793,37	17,990
M:002.001	Opere Provvisionali	euro -5'100,39	-1,179
M:002.002	Demolizioni	euro 1'348,54	0,312
M:002.003	Scavi e Reinterri	euro 378,49	0,088
M:002.004	Pali e Micropali	euro 37'324,90	8,632
M:002.005	Consolidamenti	euro 9'133,33	2,112
M:002.006	Strutture in C.A.	euro 10'745,63	2,485
M:002.008	Murature	euro 13'086,18	3,026
M:002.010	Pavimentazioni e Rivestimenti	euro 1'879,60	0,435
M:002.011	Intonaci e Pitturazioni	euro 2'402,79	0,556
M:002.012	Infissi	euro 6'594,30	1,525
	TOTALE	Euro 432'422,29	100,000

### Art. 3 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 61 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle categorie e con i rispettivi importi, divisi per lavori e oneri della sicurezza, riportate nella seguente tabella:

Descrizione categorie	Importo dei lavori	Importo oneri per la sicurezza
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	€ 657 042,33	€ 31401,68
TOTALE:	€ 657 042,33	€ 31401,68

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 6 di 34
------------------------	--	----------------

---

**Categoria prevalente: OG2**

---

2. Ai sensi dell'art. 37 – comma 11 – del Codice e degli artt. 107, 108 e 109 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., le parti diverse da quella prevalente, con i relativi importi riportati nella precedente tabella, sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili alle condizioni di legge e con le ulteriori condizioni di cui al presente capitolato.
3. I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37 del 22 gennaio 2008, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa subappaltatrice in possesso dei necessari requisiti.

**Art. 4 - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

1. Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di progetto allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dal direttore dei lavori, possono, sommariamente, riassumersi come segue:<sup>3</sup>

**EDIFICIO ESISTENTE :**

- Interventi in fondazione con realizzazione micropali.
- Creazione del giunto tecnico tra strutture in oggetto e torre adiacente;
- Rinforzi di alcune murature con sezioni non adeguate mediante intonaci armati.

**MESSA IN SICUREZZA AREA :**

- opere provvisoriale e di consolidamento, previo sgombrò dell'area di cantiere da tutti i presidi posti in opera dai precedenti lavori, per l'esecuzione in sicurezza delle fondazioni con la realizzazione di pali e muri in cemento armato previsti
- l'esecuzione in sicurezza delle fondazioni con la realizzazione di pali, paratie e muri di sostegno in c.a. del piano seminterrato e del relativo solaio di copertura .

2. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona progettazione ed esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

---

<sup>3</sup> Descrizione sommaria delle opere da realizzare e delle lavorazioni da eseguire, con particolare riferimento ai parametri dimensionali.



PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 7 di 34
------------------------	---	------------	----------------

## Capo Secondo - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

### Art. 5 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti di lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori Pubblici, approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici con Decreto 19 aprile 2000 n.145, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

### Art. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

1. Per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni delle opere, le Imprese dovranno presentare, nel termine prescritto dal bando di gara, i documenti che verranno indicati nella lettera d'invito.
2. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore, stante quanto attestato in sede di gara che ivi si intende integralmente richiamato, dichiara:
  - a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, ivi compresa la discarica autorizzata dove depositare i materiali di rimozione;
  - b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
  - c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
3. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
4. Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.
5. Le imprese, a pena di esclusione, devono aver preso diretta visione dei progetti e degli immobili, anche solo esternamente, interessati ai lavori. La presa visione del progetto deve essere certificata dal rappresentante legale dell'impresa; la presa visione dei luoghi, invece, deve risultare agli atti dell'ufficio tecnico dell'ente e deve essere certificato alla commissione di gara direttamente dal Responsabile del Procedimento o persona all'uopo delegata. La visione può essere effettuata effettivamente dal legale rappresentante, dall'amministratore, dal direttore tecnico dell'impresa ovvero da altro soggetto appositamente delegato per iscritto dal legale rappresentante, il quale non può operare nella medesima gara per più imprese.

### Art. 7 - ESCLUSIONE DALLA GARA

A seguito dell'esame dei documenti di cui all'articolo precedente l'Amministrazione, tramite la commissione di gara, si riserva piena potestà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti non in regola con la documentazione richiesta nell'Avviso Pubblico e nella successiva Lettera d'Invito a partecipare e rispondente alle prescrizioni richieste dal progetto esecutivo.

### Art. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 8 di 34
------------------------	--	----------------

1. La garanzia a corredo dell'offerta di cui all'Art. 75 del Codice e sarà pari al 2% dell'importo dei lavori e sarà costituita secondo le modalità di legge. Tale garanzia dovrà contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima da parte della Stazione Appaltante.
3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. Ai concorrenti che risulteranno non aggiudicatari, il deposito da essi costituito verrà restituito entro 30 giorni dall'aggiudicazione così come stabilito dall' Art.75 del Codice. e successive modifiche ed integrazioni, mentre la garanzia costituita dal concorrente al quale sarà aggiudicato il lavoro resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto.
5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

#### Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente appalto, l'Appaltatore verserà alla Stazione Appaltante - alla firma del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna sotto riserva di legge - il prescritto deposito cauzionale sotto forma di garanzia fideiussoria, di cui all'Art. 113 del Codice e art. 123 e seguenti del Regolamento; tale cauzione, rilasciata da primaria società operante nel settore, dovrà essere prestata secondo le modalità indicate dal medesimo art 113 del Codice.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima da parte della Stazione Appaltante.
3. Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
5. In ogni caso tale cauzione resterà vincolata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 101 del Regolamento medesimo. La cauzione definitiva cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. Resta convenuto che anche quando a collaudo finale nulla osti nel riguardo della Stazione Appaltante alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Impresa, non sia, a giudizio della Amministrazione, all'uopo sufficiente.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 9 di 34
------------------------	--	----------------

#### Facoltà della Stazione Appaltante di disporre della cauzione

1. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento di danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse da parte dell'appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.
2. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, l'allontanamento e deposito delle attrezzature di cantiere eventualmente non rimosse dall'appaltatore, e ciò anche in caso di rescissione d'ufficio del contratto.
3. La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore in corso d'opera.

#### Requisiti dei fidejussori e firma delle polizze

1. Le garanzie bancarie devono essere prestate da istituti di credito o da banche di interesse nazionale accreditati all'esercizio dell'attività o da intermediari finanziari in possesso dei coefficienti di solvibilità determinati dalle rispettive autorità di vigilanza.
2. Le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate da primarie compagnie assicurative, e dovranno essere sottoscritte con firma autenticata che attesti anche i poteri di chi firma la polizza stessa.

#### Modalità di presentazione della cauzione in caso di concorrenti riuniti

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
2. Resta fermo quant'altro in vigore contenuto nell'art. 113 del D. Lgs 163/2006.

#### **Art. 10 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E R.C.V.T.**

L'Appaltatore è inoltre obbligato, ai sensi del comma 1 dell'Art.129 del Codice e successive modifiche e integrazioni nonché dell'art.125 del Regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 10 di 34
------------------------	--	--------------------

cause di forza maggiore per un massimale pari a € 2 000 000,00<sup>4</sup>. La stessa dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per una somma pari a € 5 000 000,00<sup>5</sup>.

#### Art. 11 - ULTERIORI GARANZIE

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata di DUE anni dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
2. Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante a cura dell'appaltatore.
4. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.

#### Art. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'impresa aggiudicataria della gara verrà invitata a presentarsi, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, per la firma del contratto.
2. Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva entro un massimo di 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione, sarà considerata decaduta e la garanzia a corredo dell'offerta verrà incamerata a copertura delle spese di rinnovo della gara ed a compenso per il ritardo che il rifacimento della gara stessa comporterà all'inizio dei lavori.

#### Art. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è consentito nei termini ed alle condizioni dell'art. 118 del Codice, ricordando che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non deve superare il 30%. In caso di subappalto l'Appaltatore resterà egualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

#### Art. 14 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

<sup>4</sup> A cura del progettista

<sup>5</sup> A cura del progettista: variabile da € 500.000,00 a € 5.000.000,00.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 11 di 34
------------------------	--	--------------------

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### Art. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
  - b) tutti gli elaborati grafici e documentali del progetto esecutivo, ivi compresi i progetti delle strutture e degli impianti;
  - c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131 comma 4 del Codice.
  - d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice.
  - e) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento generale, con esplicita indicazione che lo stesso, eventualmente modificato in fase di consegna dei lavori, sarà lo strumento principale per il controllo dei tempi contrattuali, sia totali sia parziali, per garantire l'andamento delle lavorazioni anche e soprattutto nelle fasi iniziali.
  - f) l'offerta dell'impresa esecutrice;
  - g) l'elenco dei prezzi unitari.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
  - b) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni denominato Codice dei Contratti Pubblici;
  - c) il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
  - d) il Capitolato generale di Appalto approvato con Decreto Ministero LL.PP. 19/4/2000 n. 145
3. Non fanno invece parte del contratto e sono esplicitamente estranei ai rapporti negoziali e quindi non invocabili neanche per eventuali riserve dell'appaltatore:
  - a) il computo metrico e/o il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

#### Art. 16 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 12 di 34
------------------------	--	--------------------

1. La partecipazione alla gara d'appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione, di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto così come elaborato dal progettista della Stazione Appaltante per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Inoltre la partecipazione alla gara e l'accettazione delle clausole come sopra decritte, comporta la non ammissibilità delle eventuali successive riserve da parte dell'appaltatore per carenza di definizione degli elaborati progettuali e documentali.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento Generale, con la sottoscrizione del verbale che dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, l'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza, disponibilità e buona definizione degli atti progettuali, tale da consentire la realizzazione dei lavori appaltati, della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, senza riserve per la consegna degli stessi, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e di tutte le indicazioni contrattuali.

#### Art. 17 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

#### Art. 18 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 13 di 34
------------------------	--	--------------------

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

## Capo Terzo - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

### Art. 19 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta per iniziare le operazioni per ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la Stazione Appaltante decida di proseguire comunque con l'esecuzione dei lavori, saranno applicate le penali di cui al successivo Art. 22 – comma 2.
3. I termini fissati dal cronoprogramma di progetto e meglio precisati dal programma esecutivo dei lavori presentato dall'impresa appaltatrice dovranno essere rispettati con assoluta priorità.
4. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori proposto dall'impresa dovrà essere accettato dal Direttore Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento.
5. In nessun caso si darà seguito al prosieguo della fase di consegna dei lavori, se l'impresa appaltatrice non consegnerà preventivamente ed opportunamente sottoscritto il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 24. Il mancato impegno da parte dell'impresa esecutrice comporterà la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
6. L'Appaltatore dovrà dare inizio effettivo ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna, superati i quali l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento, o dal contratto se già stipulato, per grave inadempienza dell'appaltatore.
7. Ove si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, la consegna potrà essere effettuata in più volte con successivi verbali di consegna parziale secondo quanto stabilito dall'Art. 154, commi 6 e 7, del regolamento 207/2010.  
Consegna in via d'urgenza
8. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche prima della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori, previa autorizzazione scritta del Responsabile del

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 14 di 34
------------------------	--	--------------------

Procedimento, procede indicando espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente e previa presentazione dei seguenti documenti:

- a) Cauzione definitiva
  - b) Polizza "CAR" per i rischi di esecuzione
  - c) Polizza "RCVT", per i rischi di responsabilità civile verso terzi.
  - d) Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici;
  - e) D.U.R.C.
9. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa esecutrice dovrà altresì trasmettere alla stazione appaltatrice idonea dimostrazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi e infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ovvero dal DURC rilasciato dalle Casse Edili abruzzesi o dall'Edilcassa Abruzzo.
10. In ogni caso la consegna dei lavori rimane subordinata alla assunzione da parte dell'impresa di tutti gli oneri, che dovessero derivare da eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di interferenze o sotto servizi ovvero nella indisponibilità delle discariche necessarie allo smaltimento delle macerie di demolizione, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per l'esecuzione della maggior parte dei lavori.

#### Art. 20 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta)<sup>6</sup> naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza e rispetto del programma esecutivo dei lavori, così come da lui proposto sulla base del cronoprogramma di progetto che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Il programma esecutivo dei lavori potrà prevedere la riconsegna di parti di opere parziali a scadenze predeterminate. Per la mancata consegna delle opere parziali nei tempi previsti nel progetto esecutivo, saranno applicate le penali previste per la ritardata consegna delle opere di cui all'Art. 21 del presente capitolato speciale d'appalto.

#### Art. 21 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), della legge, qualora non si possa procedere con l'esecuzione degli altri lavori previsti in progetto.
2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante su parere motivato del Direttore dei lavori, purché le domande

<sup>6</sup> A cura del progettista



PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 15 di 34
------------------------	--	--------------------

pervengano prima della scadenza del termine anzidetto, sempre che questo non comporti danno all'Amministrazione comunale.

3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori, sempre che detto ritardo sia condivisibile dalla Direzione dei Lavori e oggettivamente dimostrabile.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il terzo giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante. In caso di sospensione lavori su richiesta dell'impresa esecutrice per motivi conseguenti ad altre ditte, subappaltatori o fornitori, si intendono non ascrivibili le eventuali riserve sul relativo verbale di ripresa.
5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento.

#### Art. 22 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari a € 100,00 (Euro cento/00)<sup>7</sup> ogni giorno naturale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma o dal programma esecutivo dei lavori;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione dell'eventuale pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 24, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. Con riferimento all'art. 1662 del Codice Civile si stabilisce che nel caso in cui - per negligenza dell'Appaltatore accertata dal D.L. - lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto, e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal D.L. anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, la Stazione Appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 140 del Codice.

#### Art. 23 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE – PREMIO DI ACCELERAZIONE

---

<sup>7</sup> A cura del progettista

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 16 di 34
------------------------	--	--------------------

1. Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera eseguita prima del collaudo provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni:
  - a) che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal progetto esecutivo;
  - b) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere, qualora necessario;
  - c) che sia stato richiesto il certificato di agibilità ai sensi delle Ordinanze della Protezione Civile;
  - d) che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici;
  - e) che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in consegna anticipata.
2. La Stazione Appaltante può richiedere all'organo di collaudo di verificare che le condizioni prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l'organo di collaudo redige un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovrà essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla loro utilizzabilità.
3. La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell'appaltatore. In caso di consegna anticipata delle opere la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 24 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. In generale l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, nell'interesse degli inquilini che dovranno rientrare negli alloggi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 prima di procedere al completamento della fase di consegna dei lavori, e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisponde e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione delle parti di opere da riconsegnare nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.
3. La proposta approvata sarà impegnativa per l'impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento e ogni altra modalità proposta.
4. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'impresa.

#### Art. 25 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 17 di 34
------------------------	--	--------------------

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; il rilievo e la presa visione e conoscenza delle reti infrastrutturali del sottosuolo nessuna esclusa;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### Art. 26 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle vigenti norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

#### Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

1. L'eventuale ritardo per negligenza dell'appaltatore, rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori esecutivi superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, nei termini stabiliti da commi 4, 5 e 6 dell'art. 136 del Codice.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo a favore della Stazione Appaltante.
5. Negli altri casi di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore, restano ferme le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 136 del Codice.
6. Costituiscono cause di risoluzione del contratto, in particolare, le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e delle indicazioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 18 di 34
------------------------	---	------------	--------------------

## Capo Quarto - DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 28 - NORME GENERALI SUI COMPENSI

1. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato all'importo totale dei lavori, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito all'art. 2, comma 1, del presente Capitolato, non oggetto di ribasso ai sensi del combinato disposto dell'art.131, comma 3, del Codice e del D.lgs n. 81 del 2008 e successive modificazioni - All. XV.
2. Le opere da compensare a corpo, come sopra indicate, sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni allegati al progetto; qualora, tuttavia, per lievi errori od inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute, si rendesse necessaria una variazione entro il 5% (cinque per cento) in più od in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati e relativamente alle sole opere comprese nello specchio a corpo di cui sopra, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento, rimanendo l'obbligo contrattuale di completare i lavori in modo da dare l'opera agibile per la funzione per la quale è stata progettata; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito. In ogni caso la variazione sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito e dettagliato Ordine di Servizio, con la sola incombenza per l'Amministrazione di provvedere ad adeguare il progetto delle opere effettivamente realizzate.
3. Per le opere da compensare a misura le quantità indicate per le varie categorie di lavoro potranno solo variare a seguito di variazione dei lavori medesimi. Tali variazioni verranno recepite dall'elaborato che dovrà essere approvato secondo le procedure sottoriportate.
4. Pertanto, qualora sorga la necessità di modificare lavorazioni previste o quantità dei lavori previsti a corpo oltre il 5% in più od in meno per ogni categoria, nonchè a misura per qualunque entità, la richiesta di variazione, sia che venga proposta dall'Impresa che dalla Direzione dei Lavori, verrà esaminata congiuntamente col Progettista responsabile prima di essere sottoposta al Responsabile del Procedimento, allo scopo di stabilire:
  - a) se la variazione sia effettivamente necessaria alla finalità dell'appalto;
  - b) se sia possibile adottare altra tecnologia di minor costo;
  - c) se si renda invece necessario applicare una tecnologia di intervento speciale ed a costo superiore.
5. In ogni caso, per quanto riguarda i soli lavori compensati a corpo, nulla è dovuto all'Impresa o alla stazione appaltante, per modifiche come sopra approvate che comportino una variazione entro il 5 % (cinque per cento) in aumento od in diminuzione degli importi desumibili dagli elaborati grafici posti a base dell'appalto.
6. Resta invece inteso che ogni variazione delle categorie di lavoro dell'appalto che comporta un aumento delle quantità oltre il suddetto limite del 5 %, verrà disciplinata dall'art. 132 del Codice, dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dagli artt. 10,11 e 12 del Decreto 19 Aprile 2000 nr. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici).
7. Rimane comunque la facoltà prevista dall'art. 134 del Codice (recesso per volontà della Stazione Appaltante), dagli artt. 162 D.P.R. 207/2010 e art. 12 D.M. 145/2000; in tal caso l'Appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso articolo.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 19 di 34
------------------------	---	------------	--------------------

#### Art. 29 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO

1. Per i lavori a corpo ed a misura l'Appaltatore dovrà provvedere a suo totale carico, oltre naturalmente alla mano d'opera, anche a tutti i mezzi d'opera, trasporti e materiali occorrenti per la loro esecuzione. Restano esclusi i soli materiali che eventualmente venissero forniti dall'Amministrazione appaltante o ordinati con specifici Ordini di Servizio.
2. Nei prezzi s'intendono compresi tutti gli oneri e spese per dare i lavori compiuti a regola d'arte, anche se non espressamente menzionati in Capitolato.
3. Eventuali lavori non espressamente indicati, ma indispensabili alla realizzazione delle opere si intendono compresi nell'importo dei prezzi ad opera compiuta per i lavori a misura e per quelli a corpo.
4. I prezzi unitari in base ai quali è stato redatto il presente progetto comprendono:
  - a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, il trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
  - b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, ferie, gratifiche ed accessori di ogni specie, benefici, ecc. nonché, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione del cantiere di lavoro;
  - c) per i lavori a corpo ed a misura, tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, diritti di discarica, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi provvisori nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso qualsiasi onere, benché non richiamato nei vari articoli o nell'elenco dei prezzi, del presente Capitolato speciale, che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
5. L'appaltatore, nel formulare l'offerta accetta espressamente tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale, e ne tiene conto nello stabilire il ribasso sui prezzi in elenco. I prezzi medesimi ribassati dell'offerta dell'appaltatore, sotto le condizioni tutte del contratto s'intendono valutati, e quindi accettati, dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, dopo aver esaminato la località e le condizioni generali dei lavori da eseguirsi e tenuto conto che sui medesimi verrà applicato il ribasso d'asta percentuale offerto.

#### Art. 30 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia. Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.
2. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
3. Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 20 di 34
------------------------	--	--------------------

non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

4. Le prestazioni in economia saranno corrisposte con i prezzi desunti dalle tabelle regionali di riferimento e vigenti al momento della prestazione. Tali costi saranno incrementati delle maggiorazioni del 14% per spese generali e del 10% per utili all'Impresa da computarsi sull'importo già aumentato del 14%. Gli importi così ottenuti saranno assoggettati al ribasso contrattuale. Per la sola mano d'opera il ribasso sarà applicato all'importo delle sole spese generali ed utile.

#### Art. 31 - NUOVI PREZZI

1. Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:
  - a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal prezziario regionale o di riferimento ovvero, in difetto, delle indicazioni regionali in merito alla valutazione dei prezzi per la realizzazione dei lavori di riparazione conseguenti al sisma del 6 aprile 2009.
  - b) aggiungendo all'importo così determinato il costo relativo alla sicurezza;
  - c) aggiungendo ulteriormente una percentuale del 14 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
  - d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
2. La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento, se necessario, dovrà sottoporli all'approvazione della Commissione di approvazione dei progetti prevista nell'Atto di Intesa con la Regione Abruzzo
3. Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la Stazione Appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.
4. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al medesimo ribasso d'asta effettuato dall'appaltatore in sede di offerta.

#### Art. 32 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, o della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 150.000,00 (Euro centocinquanta)<sup>8</sup>e con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavori, risulta riassunta nel seguente prospetto:

---

<sup>8</sup> A cura del progettista. N.B. è possibile prevedere anche delle rate variabili, in maniera tale da far coincidere i SAL con la conclusione di parti compiute di opera

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 21 di 34
------------------------	--	--------------------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	Incid %
		TOTALE	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	LAVORI A CORPO	euro 432'422,29	100,000
M:001	Fabbricato in C.A. e sistemazione area	euro 354'628,92	82,010
M:001.001	Opere Provvisionali	euro -377,97	-0,087
M:001.003	Scavi e Reinterri	euro 2'156,54	0,499
M:001.004	Pali e Micropali	euro 107'114,43	24,771
M:001.006	Strutture in C.A.	euro 140'566,41	32,507
M:001.007	Vespai, Massetti e Riempimenti	euro 41'154,66	9,517
M:001.008	Murature	euro 6'096,22	1,410
M:001.009	Isolamenti e Impermeabilizzazioni	euro 17'570,63	4,063
M:001.010	Pavimentazioni e Rivestimenti	euro 24'637,82	5,698
M:001.011	Intonaci e Pitturazioni	euro 6'265,14	1,449
M:001.012	Infissi	euro 4'238,96	0,980
M:001.013	Impianti	euro 872,01	0,202
M:001.014	Opere in Ferro e Lattomeria	euro 1'011,21	0,234
M:001.015	Chiusura Temporanea Vano Scala e Ferri di Ripresa Pilastr	euro 3'322,86	0,768
M:002	Fabbricato in Muratura esistente -vulnerabilita' sismica	euro 77'793,37	17,990
M:002.001	Opere Provvisionali	euro -5'100,39	-1,179
M:002.002	Demolizioni	euro 1'348,54	0,312
M:002.003	Scavi e Reinterri	euro 378,49	0,088

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 22 di 34
------------------------	--	--------------------

M:002.004	Pali e Micropali	euro 37'324,90	8,632
M:002.005	Consolidamenti	euro 9'133,33	2,112
M:002.006	Strutture in C.A.	euro 10'745,63	2,485
M:002.008	Murature	euro 13'086,18	3,026
M:002.010	Pavimentazioni e Rivestimenti	euro 1'879,60	0,435
M:002.011	Intonaci e Pitturazioni	euro 2'402,79	0,556
M:002.012	Infissi	euro 6'594,30	1,525
	TOTALE	euro 432'422,29	100,000

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità. Il Responsabile del Procedimento emette, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa contabilità da parte del Direttore dei Lavori, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, salvo quanto previsto al successivo art. 34, comma 2;
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 3bis, della legge n. 11 del 27 Febbraio 2015 la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
7. Rimane a carico dell'appaltatore l'obbligo della trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici della contrattazione collettiva. Si precisa che in caso di mancata regolarità contributiva, sarà effettuata sul relativo SAL una detrazione diretta e immediata pari al 20% sugli importi maturati in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In ogni caso l'appaltatore è obbligato a presentare detti documenti alla Stazione Appaltante nei termini di legge. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione



PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 23 di 34
------------------------	--	--------------------

appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

#### Art. 33 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposita certificazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale si farà luogo al pagamento della ultima rata in acconto qualunque sia l'ammontare e la cui liquidazione avviene con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Direttore dei Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, fermo restando le indicazioni di cui al successivo art. 34, comma 2.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### Art. 34 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice.
2. Nel calcolo dei 30 giorni sopra descritti, non saranno considerati i tempi per l'attribuzione delle risorse necessarie che dovranno essere trasferite dalla Regione Abruzzo all'ATER L'Aquila.
3. Nel caso in cui l'importo da liquidare sia inferiore al quarto dell'importo netto contrattuale e non liquidato, l'impresa esecutrice non potrà mai sospendere le lavorazioni, pena la messa in mora.

#### Art. 35 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto ai termini stabiliti, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 34, comma 2.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 24 di 34
------------------------	--	--------------------

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### Art. 36 - REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 133 comma 2 del Codice, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto sopra, ai sensi del 4° comma del citato art. 133, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse eventualmente disponibili sul quadro economico. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al successivo comma 6 dell'art. 133 del Codice e s. m. e i., nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

#### Art. 37 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

#### Art. 38 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto e gli altri specificati nelle presenti Norme Generali, sono a carico dell'impresa gli oneri seguenti:

1. La redazione e consegna del piano operativo della sicurezza (POS) al Committente entro i termini di cui all'Art. 131, comma 2 del Codice.
2. La formazione del cantiere, attrezzato in relazione alla entità dei lavori, con tutti i macchinari e le installazioni occorrenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi. Dovrà essere presente un idoneo locale con attrezzature tecniche d'ufficio per la Direzione dei Lavori.
3. La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
4. Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e dal Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dalla circolare del Ministero LL.PP.. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrade e strade con analoghe caratteristiche, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 25 di 34
------------------------	--	--------------------

5. La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646). L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell'1/6/1988).
6. L'Impresa è obbligata a collocare una tabella su sostegni metallici della dimensione 150x250 cm, con immagini a colori indicative del cantiere a termini della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici. In prossimità dell'ingresso del cantiere l'Impresa dovrà collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche previste dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.
7. Le spese per le prove su campioni dei materiali prescritte dalle norme vigenti, da effettuare presso Laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. Ulteriori campionature, prove, misure e verifiche per il controllo della qualità delle opere saranno eseguite dall'ente appaltante direttamente o tramite ditte specializzate, su richiesta del Collaudatore, del Coordinatore o del Responsabile del Procedimento. In tal caso l'onere delle prove rimane a carico dell'ente appaltante.
8. Le spese per la redazione dei progetti di dettaglio (cosiddetti cantierabili), su base informatica e supporto cartaceo, delle opere, quelle per controlli, nonché l'organizzazione e le spese per le prove di carico e per il collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a. precompresso, in acciaio o in muratura).
9. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dall'Ufficio Dirigente.
10. L'Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali Contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattia, etc.), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.
11. Nell'applicare il piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza, l'organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori prescritto dalle norme sulla sicurezza dei cantieri mobili.
12. L'impresa appaltatrice, relativamente alle qualifiche necessarie, si impegna a rispettare tutti i patti sindacali stabiliti tra Pubbliche Amministrazioni e Associazioni Sindacali, nonché al rispetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).  
Dovrà inoltre comunicare il Committente i nominativi:
  - a) del R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi) accreditato alla A.S.L.;
  - b) del medico competente accreditato alla A.S.L.;
  - c) dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
13. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
14. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
15. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 26 di 34
------------------------	--	--------------------

16. L'Impresa è responsabile rispetto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
17. L'Impresa appaltatrice è tenuta a completare i disegni esecutivi per la redazione dei disegni costruttivi di cantiere, predisponendo su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni definitivi delle opere ed i rilevamenti di tutte i lavori eseguiti, sia rientranti nell'oggetto delle opere a corpo, sia per quelle a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera.
18. L'Impresa è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Cod. Civ., per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori.
19. A tale riguardo ed in ossequio a quanto previsto nel precedente comma, l'Impresa può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari e che saranno trattati come indicato nel citato comma.
20. In particolare qualora dovessero adottarsi modifiche nelle fondazioni si potranno impiegare tecnologie più costose solo dopo aver verificato che l'impiego di quelle più economiche non è tecnicamente possibile. Analogamente per gli scavi in sotterraneo si assumerà la tecnica più economica.
21. Sono esclusi dall'appalto tutti quegli altri lavori eventuali, imprevisi o imprevedibili che l'Amministrazione ritenesse di eseguire direttamente o tramite altre ditte, anche in economia, per il completamento di lavori aggiuntivi o complementari. In caso di interferenza, fermo restando gli obblighi di cui al D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni, l'Impresa si impegna a fornire la massima collaborazione, soprattutto per quanto riguarda eventuali interventi sulle reti tecnologiche.
22. Si intendono inoltre a carico dell'Appaltatore le seguenti prestazioni tecnico-professionali necessarie per rendere l'intervento funzionante in ogni sua parte:
  - a) effettuare le necessarie indagini e verifiche, anche prima della redazione della formulazione delle offerte onde evitare possibili imprevisti che potrebbero invalidare l'offerta stessa, presso gli uffici tecnici degli enti erogatori delle varie utenze necessarie all'impianto (acquedotto, fognatura, energia elettrica, telefono, gas etc.), nonché prestare agli stessi enti l'assistenza edile che si dovesse rendere necessaria durante i lavori di allacciamento e/o deviazione;
  - b) la rilevazione dei dati necessari e la compilazione delle schede A) - B) - C) - per la protezione contro le scariche atmosferiche, per l'impianto di messa a terra e per la realizzazione degli impianti elettrici nei luoghi pericolosi, corredate di elaborati grafici e relazioni a firma di Tecnico abilitato (Ingegnere o Perito elettrotecnico), la trasmissione di tutta la documentazione agli uffici competenti nonché la consegna alla Committente delle copie protocollate e vidimate per avvenuta presentazione;
  - c) l'esecuzione dei documenti necessari per la realizzazione del calcolo probabilistico per la protezione contro le scariche atmosferiche, a corredo della scheda A), redatto da tecnico abilitato, con le modalità di cui sopra;
  - d) la richiesta di verifica straordinaria per le schede A/B/C alla competente ASL di zona ed assistenza durante il collaudo;
  - e) l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008, avente per oggetto Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
  - f) lo smaltimento, nel pieno rispetto della vigente legislazione, di tutti i rifiuti e materiali di risulta

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 27 di 34
------------------------	--	--------------------

prodotti durante l'esecuzione dei lavori, sia di proprietà dell'Appaltatore che di proprietà della Committente.

- g) Il coordinamento delle lavorazioni con le operazioni di spostamento dei mobili di proprietà dei singoli inquilini ancora presenti nei singoli appartamenti, anche nelle eventuali fasi di consegna parziale dei lavori secondo il crono programma fornito dall'impresa esecutrice.

L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

23. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
24. Ad assicurare in ogni momento l'esercizio delle strade nei tratti interessati dalla sistemazione in sede. Le operazioni di deviazione del traffico che si dovessero rendere necessarie dovranno effettuarsi preferibilmente in tempi concentrati nelle ore di minor traffico e comunque secondo le disposizioni impartite dalla Committente.
25. A consentire la contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da diverse imprese previ accordi con la D.L. per i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi.
26. Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

27. L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa del Suolo, regione abruzzo, Commissione Straordinaria per la Ricostruzione, Protezione Civile o organi delegati al controllo. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dagli Uffici suindicati ed ulteriori loro prescrizioni, l'Impresa non potrà accampare diritti di sorta per compensi.
28. L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della riconsegna degli immobili alla Stazione Appaltante.
29. L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nell'area interessata dai lavori oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'ente appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
30. L'Appaltatore è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione dei Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
31. L'Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati, a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori.
32. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandati ai sensi dell'Art.4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'Art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.
33. È fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera del personale della Stazione Appaltante.
34. Nel caso in cui si dovranno effettuare dei lavori di scavo, l'Impresa è obbligata a procedere, prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 28 di 34
------------------------	---	------------	--------------------

autorizzata dalle competenti Autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori gli scavi, per rintracciare e rimuovere eventuali ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Stazione Appaltante.

35. L'impresa è obbligata a munirsi, prima dell'esecuzione dei lavori, di tutti i necessari Nulla-Osta dei gestori di reti: Acquedotto, Fognatura, ENEL, Telecom, ecc., qualora, nella zona interessata dai lavori dovessero trovarsi le relative infrastrutture a rete e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dai relativi gestori affinché siano evitati danneggiamenti alle reti stesse.
36. Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei lavori.
37. Il mantenimento dell'apertura al transito delle strade, delle vie e dei passaggi pubblici o privati interessati dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e di ogni opera provvisoria comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori e la continuità degli scoli delle acque.
38. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive affluenti nei cavi e la loro preventiva deviazione, con opere anche provvisorie, dal tracciato delle condotte, dalle relative opere d'arte e serbatoi e da altra qualsiasi costruzione prevista per l'opera, nonché dalle eventuali cave di prestito.
39. Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo. Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti pure prima della conclusione delle operazioni di collaudo. L'impresa si impegna a sgombrare e pulire le aree anche in caso di eventuale contenzioso che l'Ente appaltante, in caso di inadempimento Vi provvederà direttamente all'Ente appaltante, addebitando all'impresa i relativi costi.
40. La buona manutenzione e il decoro del cantiere.
41. La progettazione del ponteggio ove necessaria è a cura ed a carico dell'Impresa appaltatrice.

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura ed a corpo.

## Capo Quinto - COLLAUDO DELLE OPERE

### Art. 39 - COLLAUDI

1. All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 29 di 34
------------------------	--	--------------------

2. Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre a collaudo statico a norma dell'art. 7 della Legge 1086/1971 e non sia stato ancora nominato il collaudatore, il D.L. provvederà ad eseguire, secondo quanto indicato al punto 8 Parte I del D.M. 14 gennaio 2008, le prove di carico e prove sperimentali, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al costruttore.  
 Ai sensi dell'Art. 141 del Codice, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sarà conclusa la procedura di collaudo definitivo di tutte le opere salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Impresa, accertate in sede di collaudo.
3. Decorso il termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, si determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'Art. 113 del Codice.
4. Così come previsto dall'art 224 del D.P.R. 207/2010 e dall'Art. 37 del Capitolato Generale di Appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
5. Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.
6. Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita della Stazione Appaltante per l'accertamento dell' avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

#### Art. 40 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo completo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa, anche se la stessa dovesse essere provvisoriamente aperta al pubblico passaggio, anche veicolare.
2. Per gli oneri che ne derivassero l'Impresa si intenderà remunerata con i prezzi di elenco offerti. L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
3. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
4. Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere l'uso per cui le opere sono state realizzate e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.
5. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.
6. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 30 di 34
------------------------	--	--------------------

7. L'Impresa tuttavia è tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi di Elenco; in casi di particolare urgenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.



PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 31 di 34
------------------------	--	--------------------

## Capo Sesto - DISPOSIZIONI FINALI RIGUARDANTI L'APPALTO

### Art. 41 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI C.C.N.L.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse; ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti del Committente, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

### Art. 42 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI

1. L'Appaltatore dovrà nominare il Direttore Tecnico del Cantiere che dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato, tale persona dovrà, inoltre, possedere adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri edili di analoghe caratteristiche.
2. Al Direttore Tecnico del cantiere competono tutte le responsabilità della legge e della pratica di lavori riferiti a questo ruolo e derivanti, in particolare, dalla conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei lavori dell'Appaltatore. Al Direttore Tecnico del cantiere dovrà essere affiancato un numero adeguato di Capi Cantiere, in relazione all'entità delle opere, responsabili dell'esecuzione delle lavorazioni sia diurne che notturne ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
3. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante il nominativo delle persone di cui sopra e dovrà altresì esibire il documento originale attestante le deleghe e le responsabilità ai medesimi conferite.
4. Il Direttore di cantiere ed il Capo cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi a loro derivanti dal presente Capitolato e dalla legge, con particolare riguardo alle norme in merito alla sicurezza sui cantieri.
5. Il Direttore di cantiere dovrà, nella dichiarazione, accettare espressamente la responsabilità per infortuni, essendo egli tenuto a garantire il rispetto della piena applicazione del Piano di sicurezza del cantiere da parte di tutte le imprese, comprese quelle subappaltatrici, impegnate nella esecuzione dei lavori.
6. Il Direttore di cantiere o il Capo cantiere debbono essere reperibili, in qualunque momento, e per tutta la durata dei lavori, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza. Il Direttore dei lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore di cantiere e del Capo cantiere o dei loro sostituti.
7. L'Impresa si impegna a comunicare preventivamente al Direttore dei Lavori i nominativi del personale presente in cantiere; tale personale dovrà essere dotato di idoneo tesserino di riconoscimento. Il personale di cantiere deve essere dotato di tutti i dispositivi di protezione

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 32 di 34
------------------------	--	--------------------

individuali di sicurezza. Il personale non identificato sarà allontanato dal cantiere con comunicazione "a vista" da parte del Direttore dei Lavori al responsabile di cantiere.

#### Art. 43 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante, prima della gara, provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, all'istituzione di un ufficio di direzione dei lavori.
2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Sono, tra l'altro, di competenza del Direttore dei Lavori:
  - a) l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
  - b) la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  - c) la predisposizione dei documenti contabili;
  - d) la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;
  - e) la verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori;
  - f) l'assistenza alle operazioni di collaudo;
  - g) l'effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.
3. Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta e accettazione.

#### Art. 44 - NORME GENERALI PER L'ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

1. Tutti i materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni e specifiche tecniche del presente Capitolato; essi dovranno essere di primarie ditte produttrici, della migliore qualità, perfettamente lavorati e posti in opera.
2. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.
3. La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera fossero di cattiva qualità si procederà come disposto dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n. 145.
5. Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Inoltre, dovranno essere scelte ditte fornitrici di materiali (caldaie, rubinetteria, ecc.) aventi il servizio di manutenzione nell'area di realizzazione delle opere previste in progetto.
6. Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione Appaltante nella collaudazione finale.

#### Art. 45 - NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI

1. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 33 di 34
------------------------	--	--------------------

quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e debbono essere in perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, comprese le eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

2. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano sempre in buono stato di servizio.
3. I noli dei ponteggi saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici ed i periodi autorizzati dalla Direzione Lavori.
4. I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, e realizzate a norma delle vigenti leggi in materia.
5. Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.
6. I mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
7. Tutte le provviste dei materiali per le quantità prescritte dalla Direzione Lavori saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato, o nelle rispettive voci di elenco prezzi le cui indicazioni sono preminenti su quelle riportate nel presente titolo.
8. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa.
9. Resta sempre salva in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera.
10. Dai dati elaborati per i lavori a corpo si stabiliranno in maniera percentuale le quantità delle parti d'opera eseguite.
11. Per i lavori a misura si potranno invece, direttamente, dedurre le quantità realizzate.
12. Gli oneri della sicurezza saranno liquidati in maniera proporzionale all'avanzamento dei lavori.
13. I manufatti a piè d'opera, stabilito il prezzo a piè d'opera nel Capitolato e sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'Art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo a piè d'opera. In tal caso l'appaltatore dovrà rilasciare idonea polizza a garanzia.

#### Art. 46 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
2. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'Art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865, del citato Capitolato Generale d'Appalto e del Regolamento di cui al DPR 207/2010. In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato dal Capitolato Generale d'Appalto.
3. Non saranno considerati danni di forza maggiore:
  - a) i dissesti della struttura portante;
  - b) gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
  - c) gli ammaloramenti delle lavorazioni, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 34 di 34
------------------------	---	------------	--------------------

geli.

- d) le avvertità atmosferiche non dichiarate calamità naturali dagli organi competenti.
4. L'impresa è tenuta a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte misure preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

#### Art. 47 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI

1. L'impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori.
3. Nei casi di urgenza, però, l'impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.
4. L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi ed ai corrispettivi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

#### Art. 48 - PIANI DI SICUREZZA

I lavori di cui al presente appalto dovranno essere condotti in conformità delle disposizioni contenute in "piano di sicurezza" di progetto, che forma parte integrante del contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo 81/2008. L'Impresa appaltatrice dichiara di avere approfondita conoscenza e motivata convinzione della buona formulazione del piano di sicurezza.

Ai sensi dell'Art. 131 comma 2 del Codice l'impresa appaltatrice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento nonché il "piano operativo di sicurezza" secondo quanto indicato al punto c) del predetto comma 2.

L'Impresa dovrà nominare un proprio responsabile tecnico abilitato per la sicurezza, che può coincidere con il Direttore di Cantiere, per recepire ed attuare tutte le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le disposizioni particolari derivanti dal piano di sicurezza e quelle impartite dal coordinatore per l'esecuzione.

Il Responsabile della sicurezza dell'Impresa dovrà ammettere in cantiere esclusivamente i lavoratori ed i visitatori che si attengono alle prescrizioni impartite.

Viene esplicitamente convenuto che il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori potrà richiedere all'impresa il "piano particolare di sicurezza" per le lavorazioni specialistiche o ritenute di particolare rischio; la redazione di tale piano resta, per patto espresso, a carico dell'Impresa Appaltatrice.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 35 di 34
------------------------	---	------------	--------------------

Qualora, inoltre, il Coordinatore per l'esecuzione disponga la sospensione di lavorazioni eseguite senza le necessarie predisposizioni prescritte dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, ciò non costituirà titolo per l'impresa a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'impresa esecutrice stessa.

In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'impresa verrà formalmente diffidata e posta in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 131 del Codice e successive modifiche e integrazioni

#### Art. 49 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
2. Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'impresa terrà sollevata ed indenne l'ente appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

#### Art. 50 - PREZZI DI ELENCO

1. I lavori e le somministrazioni, appaltati a corpo, saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto. Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche:
  - a) *per i materiali*: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
  - b) *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali;
  - c) *per i noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
  - d) *per i lavori*: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.
2. I lavori e le somministrazioni appaltati a misura, saranno liquidati in base ai prezzi unitari offerti e comprendenti, anch'essi, gli oneri di cui ai sopra detti punti a), b), c), d).
3. I corrispettivi, a corpo e a misura (corrispettivo dell'opera), sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.

#### Art. 51 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

1. Per l'esecuzione eventuale di lavori compensati a corpo non inseriti in progetto, qualora non si rientri nella condizione di "evento imprevedibile" o di "aggiunta reale", nulla sarà dovuto all'impresa in quanto detto lavoro presumibilmente sostituisce un lavoro similare, purché si pervenga al completamento dell'opera oggetto dell'appalto.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	Pagina 36 di 34
------------------------	--	--------------------

2. Si ha "l'aggiunta reale" se viene eseguita un'opera totalmente inesistente nel progetto e neppure prevedibile come mezzo sostitutivo di un'altra lavorazione od opera.
3. L'evento imprevedibile invece sarà trattato come previsto nell'Art.132, comma 1, del Codice.
4. Solo il Responsabile del Procedimento, sentiti Progettista e Direzione Lavori, potrà sottoporre all'Amministrazione appaltante proposte in ordine alla natura di dette variazioni od aggiunte o riduzioni di opera, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione, attraverso una modifica del contratto.
5. Rimane inteso che le valutazioni sulle eventuali variazioni del corrispettivo a corpo si baseranno sui prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara ovvero, in assenza di prezzi specifici, si procederà all'elaborazione di nuovi prezzi mediante apposite analisi, ai quali si applicherà il ribasso risultante dall'offerta in sede di gara.

#### Art. 52 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE OPERE

La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dalla Direzione Lavori (a sua cura e spese), con l'eventuale ausilio di attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazioni quantitative.

#### Art. 53 - RIPRISTINO DEI LUOGHI ALLA DATA DI ULTIMAZIONE

All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita. La corretta esecuzione del ripristino dei luoghi è approvata e certificata con specifico atto del Direttore dei Lavori.

#### Art. 54 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'impresa, tanto durante il corso dei lavori, quanto dopo il collaudo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, verranno disciplinate dalle Norme di cui agli artt. 239 e 240 del Codice.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla competente autorità Giudiziaria del Foro di Chieti.
3. E' esclusa in maniera specifica la competenza arbitrale.
4. In caso di contenzioso o fermo immotivato del cantiere da parte dell'Appaltatore, lo stesso si impegna a liberare l'area di cantiere con semplice Ordine di Servizio da parte del Direttore dei Lavori. Se l'Appaltatore non vi provvede entro 10 giorni, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente alla rimozione e deposito delle attrezzature di cantiere in altro luogo, addebitando all'Appaltatore stesso i relativi oneri riducendo lo stato finale ovvero attraverso l'escussione parziale o totale delle garanzie prestate.

#### Art. 55 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

1. Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori.

PROVINCIA DI CHIETI	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PROVINCIALE "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. -1° LOTTO	BIBLIOTECA	Pagina 37 di 34
------------------------	---	------------	--------------------

2. Tale rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e di dare immediati ordini per l'esecuzione degli stessi.

#### Art. 56 - SPESE DI CONTRATTO

1. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate